

Ministero Lavoro: Fondo vittime amianto - Legge Stabilita' 2016

DATA CHIUSURA

28 Feb 2018

AGEVOLAZIONE

Nazionale

STANZIAMENTO

€ 30 000 000

SOGGETTO GESTORE

Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali

DESCRIZIONE

Contributi a favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate a seguito dell'esposizione all'amianto nei porti.

Con circolare n. 7 del 9 febbraio 2017 sono state disciplinate le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni del fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016.

La **legge di Stabilità 2016** ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un **Fondo per le vittime dell'amianto**, con una dotazione di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018**, a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di **patologie asbesto-correlate** per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei **porti** nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992.

I criteri di accesso alle prestazioni del Fondo sono stati approvati dal Ministero del Lavoro con **decreto del 27 ottobre 2016**, pubblicato il 2 gennaio 2017 in Gazzetta ufficiale.

Gli aiuti sono destinati agli **eredi** di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate e nei confronti dei quali sia dovuto il **risarcimento del danno**, patrimoniale e non patrimoniale, come da sentenza esecutiva.

La prestazione economica ha natura risarcitoria essendo destinata a concorrere al pagamento, in favore dei beneficiari, della somma giudizialmente accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidata in sentenza.

Le **prestazioni del Fondo vittime amianto** concorrono al pagamento di quanto dovuto dalle imprese debentrici agli eredi a titolo di risarcimento e verranno concesse nella misura di una **quota percentuale dell'importo totale**, che sarà uguale per tutti gli aventi diritto fissata, con determinazione del Presidente dell'INAIL.

Con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, quindi per l'accesso alle **prestazioni dell'anno 2016**, le domande devono essere presentate entro sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto, cioè entro il **18 marzo 2017**, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza.

Per accedere alle **prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018**, invece, le domande devono essere presentate all'INAIL entro il **28 febbraio**, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, sempre dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice.

Per maggiori informazioni consultare i Link.

BENEFICIARI E FINALITÀ

STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE
Privato

SETTORI
Sociale

FINALITA'
Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Italy

INCENTIVI E SPESE

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

TAGS
Amianto, Asbesto, Legge stabilità